



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO
Sezione Seconda CIVILE

La Corte di Appello di Bari, 2^a sezione civile, composta dai signori Magistrati

- 1) dr. Egiziano Di Leo Presidente
- 2) dr. Salvatore Grillo Consigliere rel.
- 3) dr. Maria Teresa Giancaspro Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 1961 R.G. 2011 avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma, c.p.c.)

TRA

Banca [redacted] (*già Banca* [redacted]
[redacted]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted], in virtù di mandato a margine dell'atto d'appello, elettivamente domiciliata in Bari (c/o avv. [redacted])

=**APPELLANTE PRINCIPALE**=

e

s.n.c. [redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted], in virtù di mandato a margine



della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in Bari (c/o avv. ██████████)

=APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE=

All'udienza collegiale del 3/2/2017, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti.

Il procuratore dell'appellante principale precisa le proprie conclusioni, riportandosi al contenuto tutto degli scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa con integrale accoglimento delle istanze formulate nell'interesse della Banca ██████████

Il procuratore dell'appellata, appellante incidentale, ██████████ s.n.c., chiede che l'Ecc. Corte voglia disporre un supplemento di C.T.U. con applicazione del tasso legale per l'intera durata del rapporto, considerato che il C.T.U. nonostante l'inesistenza di contratto scritto tra le parti e, dunque, di pattuizioni aventi ad oggetto tassi ultralegali, interessi anatocistici, c.m.s., valute fittizie, spese, ha applicato i tassi ultralegali di cui alle comunicazioni della banca, rispettivamente in date 2/11/2001 e 28/2/2003, che, in quanto comunicazioni unilaterali, prive di firma del cliente, sono inefficaci e non vincolanti. In ogni caso, ferma la richiesta innanzi evidenziata, precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni allegate al presente verbale, da intendersi integralmente riportate e trascritte, alle quali si riporta, insistendo nel loro integrale accoglimento ("Piaccia all'adita Corte, contrariis reiectis, richiamato tutto quanto dedotto, prodotto e



richiesto, così provvedere e statuire: a) condannare la banca s.c.p.a. Banca [REDACTED] al pagamento, in favore di snc [REDACTED] di [REDACTED] e di [REDACTED] della somma di € 206.230,97, oltre interessi dalla data di chiusura del conto, somma accertata e quantificata dal CTU nella relazione in atti; b) condannare la convenuta banca alla refusione delle spese e competenze di lite, del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”).

=Svolgimento del processo=

Con ricorso del 7.7.2005, la [REDACTED] s.n.c. propose opposizione all'esecuzione immobiliare promossa in suo danno dalla Banca [REDACTED], in forza di cambiale agraria di € 300 mila, chiedendo declaratoria d'inefficacia/nullità del precetto e del pignoramento, nonché di nullità/simulazione del contratto di finanziamento agrario, nonché condanna della banca procedente alla restituzione delle somme non dovute e versate per interessi ultra legali, c.m.s., interessi usurari e anatocismo, nonché al risarcimento dei danni.

Si costituì in giudizio la Banca [REDACTED], chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Quindi, previa sospensione dell'esecuzione, l'adito Tribunale di Foggia pronunciò sentenza non definitiva n. 1477 in data 25/9/2009, con la quale rigettò il primo dei motivi di opposizione, quello relativo alla dedotta temporanea inesigibilità del credito azionato esecutivamente, in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 4, primo comma, L. n. 185/1992, disponendo la prosecuzione del giudizio in relazione agli altri motivi di opposizione.



Quindi, acquisita la documentazione in atti, con sentenza definitiva n. 12, depositata il 5/1/2011, il Tribunale adito (1) accolse l'opposizione e dichiarò (a) la nullità del contratto di mutuo di scopo, oggetto di causa, (b) l'inesistenza del diritto della Banca [REDACTED] a procedere esecutivamente nei confronti della società opponente, (c) la nullità del pignoramento eseguito in danno di quest'ultima e degli atti successivi e conseguenti, (2) rigettò la domanda di restituzione proposta dall'opponente e (3) compensò tra le parti le spese di lite.

A fondamento della pronuncia, il primo Giudice ravvisa la nullità del contratto di finanziamento agrario posto a fondamento dell'azione esecutiva, perché, in quanto mutuo di scopo, era stato fin dall'origine concordato fra le parti per destinare il finanziamento a finalità diversa da quella dichiarata. Invero – secondo il Tribunale – l'importo di € 288.981,68, erogato, a fronte della emissione di cambiale agraria, a titolo di prestito per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, era stato accreditato sul conto corrente n. 1022138/9, intestato alla società opponente, con l'unica finalità di ridurre l'esposizione debitoria da € 452.288,32 ad € 163.264,64, già maturata precedentemente sul detto conto corrente.

Il Tribunale ritiene, altresì, che la formulazione di generiche doglianze in ordine all'illegittimità dei tassi di interesse applicati dalla banca, all'anatocismo e all'applicazione di tassi usurari, senza analitica indicazione delle somme effettivamente dovute e senza supporto probatorio alcuno, fosse ostativo sia a qualsiasi approfondimento di indagine peritale, di natura



meramente esplorativa, sia all'accoglimento della domanda di restituzione proposta dalla società opponente.

Avverso la sentenza hanno proposto appello ambo le parti: in via principale, Banca [REDACTED], già Banca [REDACTED] e, in via incidentale, s.n.c. [REDACTED], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro- tempore. La prima ha chiesto, in riforma totale della sentenza gravata, il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese del doppio grado; la seconda, in parziale riforma della pronuncia gravata, ha insistito nell'accertamento dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti, depurato di qualsiasi voce di debito non dovuta per interessi ultra legali, commissioni di massimo scoperto, interessi in misura illegittima, spese e valute fittizie, determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto dell'anatocismo e dell'obbligo di trasparenza, e nella condanna della Banca alla restituzione di quanto dovuto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e ulteriore danno risarcitorio, nonché spese processuali.

Quindi, espletata C.T.U. a mezzo del dr. [REDACTED] (cfr. relazioni scritte del 6/9/2016 e del 19/10/2016), acquisita la documentazione in atti, all'udienza collegiale del 3/2/2017, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata introitata a sentenza, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

=Motivi della decisione=

Con articolato motivo di gravame, la Banca appellante principale si duole della pronuncia impugnata per avere il Tribunale erroneamente ravvisato la nullità del contratto di mutuo agevolato agrario, posto che: 1) l'erogazione del



danaro era effettivamente avvenuta a fronte dello sconto della cambiale agraria, con regolare accredito sul conto corrente intestato alla società mutuataria secondo le sue indicazioni, e quest'ultima aveva effettivamente ed ampiamente utilizzato la somma accreditatale per le normali operazioni commerciali relative all'attività dalla stessa espletata; 2) si era tenuto conto del mero accredito della somma erogata a titolo di mutuo sul conto corrente, per ritenere che l'effettiva finalità perseguita fosse esclusivamente quella di conseguire l'effetto estintivo di pregressa debitoria, dando per scontata l'esistenza, in realtà indimostrata, di accordo *inter partes* in tal senso; 3) il contratto di mutuo di scopo, di natura obbligatoria e non reale, si sarebbe perfezionato con la stipula del contratto, seguita dall'effettiva erogazione del danaro, con la conseguenza che non sarebbe stata ravvisabile la nullità per difetto di causa, non incidendo sulla stessa la circostanza del saldo debitorio sul conto corrente, al momento dell'accredito della somma, implicante soltanto una situazione di inadempimento in capo alla società, obbligata principale, e ai fideiussori, con facoltà per la banca mutuante di optare per la risoluzione del contratto.

Difetterebbe, quindi, secondo l'appellante principale, la prova dell'accordo originario finalizzato ad imprimere alla somma erogata, a titolo di mutuo, una utilizzazione diversa da quella apparentemente convenuta.

Inoltre, ad avviso della Banca appellante, il primo Giudice non avrebbe considerato adeguatamente che l'azione esecutiva era stata avviata sulla base di cambiale agraria, in regola con il bollo, e quindi in via cartolare, e che la detta cambiale era equiparabile sotto ogni aspetto ad una ordinaria cambiale, con l'unica differenza della enunciazione dello scopo del prestito (cambiale di



natura causale e non astratta). Inoltre, l'azione esecutiva sarebbe stata legittimamente promossa senza escutere alcun privilegio supportato dal titolo azionato.

Con unico motivo di gravame, la società appellante incidentale si duole del rigetto delle domande proposte in primo grado (di accertamento del saldo del conto corrente e di condanna alla restituzione dell'eventuale indebito), perché il primo Giudice avrebbe erroneamente ritenuto generiche ed indimostrate le doglianze mosse dall'opponente al riguardo.

Invero, secondo l'appellante incidentale, al rapporto di conto corrente dedotto in giudizio, privo *ab origine* di qualsiasi pattuizione scritta, sarebbero stati applicati illegittimamente, interessi ultra-legali, capitalizzazione trimestrale degli stessi, commissioni di massimo scoperto, valute e spese fittizie, voci tutte non dovute, che avrebbero alterato il regolare andamento del rapporto. Pertanto, l'invocata rideterminazione del saldo del rapporto non sarebbe stata fondata su generiche allegazioni e doglianze – come ritenuto dal primo Giudice - bensì su specifiche contestazioni per altro fondate su produzione documentale costituita da estratti conto relativi al rapporto dedotto in giudizio, non anche il contratto, in difetto di sua stipulazione.

Pertanto, il Tribunale – conclude l'appellante – avrebbe dovuto dare sfogo all'invocata indagine contabile per definire il saldo del rapporto depurato da tutte le voci non dovute in forza di illegittimi addebiti da parte della Banca.

Ciò premesso, non è fondato l'appello principale.

Non v'è dubbio che il contratto sotteso all'emissione della cambiale agraria, azionata esecutivamente dalla Banca [REDACTED] in danno di



██████████ s.n.c., oggetto di causa, sia qualificabile come mutuo di scopo legale, ove, come afferma il Supremo Collegio, il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata, con la conseguenza che la destinazione delle somme mutate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, dunque con rilievo causale nell'economia del contratto (cfr. Cass. Sez. 3, 24/01/2012 n. 943; Sez. 1, 08/04/2009 n. 8564).

Sulla natura del contratto in oggetto, nei sensi suddetti, non si oppone la Banca, appellante principale, che contesta tuttavia la nullità del contratto stesso, ritenuta dal primo Giudice nella sentenza qui impugnata, affermando che non vi sia prova dell'accordo simulatorio e segnatamente della comune finalità di destinare l'importo erogato a titolo di finanziamento per scopo diverso da quello apparentemente concordato.

Com'è noto, nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, con la conseguenza che, se quella destinazione non sia rispettata (non rileva in linea di massima l'anteriorità, o meno, dell'erogazione rispetto al momento di realizzazione dello scopo), il contratto è nullo per difetto di causa ab origine (cfr. Cass. Sez. 1, 22/12/2015 n. 25793).

Nella fattispecie, è di tutta evidenza il fatto che l'erogazione della somma oggetto di mutuo abbia avuto, qual unica utilizzazione, la parziale riduzione della pregressa esposizione debitoria accumulata sul conto corrente 1022138/9,



intestato alla società mutuata, conto sul quale fu accreditata la somma erogata a titolo di finanziamento.

Né sono state allegare e, tanto meno, provate dalla Banca opposta, ora appellante principale, forme di utilizzazione del detto importo mutuato conformi alla finalità del finanziamento e cioè, stando alle indicazioni riportate nella cambiale agraria, “la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli”.

Al contrario, dall’esame degli estratti conto prodotti in giudizio (cfr. quelli allegati al fascicolo di parte opponente, ora appellante incidentale), emerge un rapporto di conto corrente in prossimità del finanziamento (sia anteriormente che successivamente all’erogazione della somma mutuata) sofferente, caratterizzato dalla costante e pressoché univoca necessità di rientro dalla notevole esposizione extra fido (cfr. estratto conto al 30/9/2002 e successivi da cui emergono costantemente accrediti a favore della Banca nell’affannoso intento di ridimensionare l’esposizione).

È evidente, pertanto, che, anche in via presuntiva ex art. 2929 cod. civ., tenuto conto dell’andamento del conto corrente, dell’accredito della somma proprio sul medesimo, della tempistica dell’erogazione, in coincidenza con il raggiungimento del massimo livello di esposizione debitoria della società correntista, può ritenersi provato l’originario accordo, intercorso cioè tra Banca mutuante e società ██████████ s.n.c. fin dalla stipula del contratto di mutuo di scopo, di destinare la somma oggetto del finanziamento agrario non, come apparentemente dichiarato, all’attività di trasformazione e



commercializzazione dei prodotti agricoli, bensì al mero ridimensionamento dell'esposizione debitoria già consolidata sul conto corrente bancario.

Né rilevanza assume il fatto che la Banca abbia agito esecutivamente in forza della cambiale agraria che, di per sé, non è idonea a porre in secondo piano il profilo di nullità del contratto in oggetto.

Basti considerare che tra diretti contraenti (emittente e prenditore), come nel caso di specie, il principio dell'astrattezza e della cartolarità trovano il limite nell'opponibilità delle eccezioni relative al rapporto sottostante e quindi anche ai profili di invalidità dello stesso, come quello in esame (*cf. Cass. Sez. 1, 06/03/1997 n. 1983; Sez. 2, 30/07/1990 n. 7647*).

Condivisibile e corretta è pertanto la statuizione del primo Giudice in ordine alla ritenuta nullità del contratto di mutuo di scopo, posto a fondamento dell'azione esecutiva opposta.

Ha invece fondamento l'appello incidentale proposto dalla società ■■■■■
■■■■■

Contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, le doglianze dell'opponente, ora appellante incidentale, quanto all'andamento del conto corrente, con applicazione allo stesso di tassi d'interesse ultra legali non convenzionali, dell'anatocismo trimestrale, di commissioni di massimo scoperto non convenute e comunque non dovute, di valute fittizie e spese, costituivano specifico tema d'indagine, per altro suffragato da idonea documentazione, con l'allegazione degli estratti conto relativi al rapporto dedotto in giudizio, tema sul quale avrebbe ben potuto e dovuto soffermarsi il primo Giudice, giungendo all'accertamento del saldo del rapporto



eventualmente con l'ausilio di C.T.U. contabile, finalizzata alla ricostruzione dell'andamento del rapporto, depurato delle voci contabili illegittime.

Al riguardo, è appena il caso di ribadire la nullità di ogni forma di anatocismo applicato dalla banca a proprio esclusivo favore, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. I, 17/08/2016 n. 17150; Sez. U, 02/12/2010 n. 24418).

Analoga considerazione va formulata quanto alle commissioni di massimo scoperto.

In punto di diritto, si osserva che, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 *bis* D.L. n.185/08, convertito, con modificazioni, nella legge n.2/09, la commissione di massimo scoperto costituiva ulteriore remunerazione collegata all'erogazione del credito, che si aggiungeva agli interessi e che, quasi sempre, era ricompresa nel sistema di calcolo della capitalizzazione degli stessi.

La commissione poteva consistere nel riconoscimento di una somma calcolata in percentuale: a) sull'importo concesso a credito, al netto di quello effettivamente utilizzato; b) sull'ammontare massimo di utilizzo nel periodo di riferimento, variabile a seconda che il punto massimo di utilizzo avvenisse “entro il fido accordato” ovvero “extrafido”.

In genere, la banca applicava, in costanza di rapporto, commissioni di massimo scoperto rapportate all'utilizzo dell'affidamento richiesto e concesso.

Tale meccanismo è da ritenersi applicazione di un patto nullo per mancanza di causa.



Il servizio reso dalla banca per l'apertura di credito, infatti, trova già sufficiente ed adeguata remunerazione nella pattuizione degli interessi, che costituiscono, per volontà del legislatore, la tipica remunerazione per la erogazione del credito.

La richiesta e/o la pattuizione di ulteriori somme per la stessa prestazione si configurano quindi prive di causa (cfr., Cass. n.11772/02; Appello Lecce 26 giugno 2000; Tribunale Milano 4 luglio 2002; Tribunale Trapani 7 luglio 2004; Tribunale Lecce 11 febbraio 2005; Tribunale Teramo 18 gennaio 2010, n.84; Tribunale Modena 5 aprile 2012, n.593).

La sanzione della nullità per mancanza di causa, oltre ad essere evidenziata dalla giurisprudenza di merito, è stata avallata anche dalla Suprema Corte, la quale ha definito la c.m.s. come “*remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma*” (cfr., Cass. n.870/06).

Ciò significa che, qualora il cliente utilizzi soltanto una parte della somma affidata, la banca avrebbe diritto di percepire l’interesse corrispettivo per la somma utilizzata e una ulteriore percentuale a titolo di commissione per la residua somma tenuta a disposizione. Nella generalità delle fattispecie poste all’attenzione della giurisprudenza, invece, la commissione di massimo scoperto non viene calcolata sulla parte della somma affidata, rimasta disponibile, bensì sulla somma massima utilizzata nel periodo (c.d. “punta” nel trimestre) e per tutti i giorni del periodo di riferimento.

In altri termini, la c.m.s. viene conteggiata, ad ogni chiusura periodica di conto, in una misura percentuale sul massimo scoperto nel periodo considerato e cioè sull’esposizione massima effettivamente raggiunta.



Ne deriva un'evidente insanabile contraddizione tra la natura giuridica della c.m.s., come intesa dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, e l'effettiva metodologia di calcolo adoperata dalla banca, che la assimila ad una voce accessoria dell'interesse ovvero ad una forma di anatocismo mascherato.

In tal modo, il correntista, a fronte di un affidamento dal medesimo utilizzato interamente, sarebbe costretto a pagare gli interessi sulla scopertura, una prima volta, a titolo di semplice interesse passivo, e, una seconda volta, a titolo di commissione di massimo scoperto. La nullità di siffatta pattuizione, per mancanza di causa, deriverebbe quindi dal fatto che la c.m.s. si sostanzia in ulteriore e non dovuto addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente stabiliti per l'apertura di credito.

Un ulteriore profilo di nullità deriva dall'estrema imprecisione con la quale, in genere, è formulata la clausola.

La c.m.s., per poter essere validamente pattuita, deve essere determinata contrattualmente o, comunque, determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo. In altri termini, è necessario che la clausola che la prevede contenga puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un



consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico.

Ove la clausola non preveda espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale (*Sulla nullità cfr., Appello Lecce 26 giugno 2000; Appello Lecce 6 febbraio 2001; Appello Bari 17 gennaio 2014; Tribunale Torino 23 luglio 2003; Tribunale Vibo Valentia 16 gennaio 2006; Tribunale Monza 7 aprile 2006; Tribunale Teramo 18 gennaio 2010, n.84; Tribunale Milano 5 luglio 2010; Tribunale Piacenza 12 aprile 2011, n..309; Tribunale Modena 5 aprile 2012, n.593; Cass. n.11466/08, sulla nullità della clausola relativa alle spese e alle commissioni bancarie, per indeterminazione dell'oggetto*).

Nel caso di specie, all'esame di questa Corte, l'inapplicabilità delle commissioni di massimo scoperto si impone per l'assenza di pattuizione specifica e, a maggior ragione, in difetto di determinazione dei criteri indispensabili per il suo conteggio.

Inoltre, l'applicazione del tasso legale degli interessi ex art. 1284 cod. civ., si impone in relazione ai periodi in cui non risulti in alcuna maniera concordato il tasso ultra legale.

Alla luce dei criteri sopra richiamati, il C.T.U. nominato con ordinanza del 29/4/2016 ha rielaborato l'andamento del conto corrente dedotto in giudizio, depurandolo delle voci contabili non corrette, nei sensi come sopra evidenziati, giungendo alla determinazione del saldo, a credito per la società correntista, di € 202.909,77 alla data del 21/3/2005, epoca di chiusura del conto.

Da tale data spettano alla [REDACTED] s.n.c. gli interessi nella misura legale fino al soddisfo, non anche il maggior danno pure reclamato, in difetto di prova sul punto.



Ne consegue, in accoglimento dell'appello incidentale e della domanda avanzata in primo grado dalla [REDACTED] s.n.c., la condanna della Banca [REDACTED] alla restituzione in suo favore della somma di € 202.909,77, oltre interessi legali dal 21/3/2005 all'effettivo soddisfo.

Visto l'esito delle impugnazioni e complessivo della causa, con accoglimento quasi integrale dell'originaria domanda proposta dalla [REDACTED] s.n.c., non si ravvisano valide ragioni per derogare al principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa desunto dall'ammontare del credito accertato in questa sede.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, in via principale, dalla Banca [REDACTED] e, in via incidentale, dalla s.n.c. [REDACTED], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, avverso la sentenza n. 12 depositata il 5/1/2011, resa dal Tribunale di Foggia, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento della domanda restitutoria proposta dalla [REDACTED] s.n.c., condanna la Banca [REDACTED] al pagamento in suo favore della



somma di € 202.909,77, oltre interessi legali dal 21/3/2005 all'effettivo soddisfo;

3. condanna la predetta Banca anche alla rifusione, in favore della s.n.c. [REDACTED], delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida, per compensi e per ciascun grado, in € 9.000,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, nonché contributi unificati versati e costo della C.T.U. espletata nel corso del presente grado di giudizio.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 26 maggio 2017.

Il Presidente

Egiziano Di Leo

Il Consigliere relatore

Salvatore Grillo

